

STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita l'Associazione di Volontariato denominata "**Tutela la Persona – ONLUS -**" in conformità al dettato della Legge 266/91 e ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

L'Associazione ha sede legale in Gavirate, Viale Ticino, 33 ed è operante a livello nazionale e regionale tramite le sezioni locali.

L'Associazione può costituire sedi periferiche.

Art. 2. L'Associazione "Tutelalla Persona – Onlus - ", più avanti chiamata per brevità Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione ha come scopo esclusivo il fine di solidarietà sociale nei confronti dei cittadini più deboli, nonché la tutela di tutti i loro diritti civili, la diffusione ed il sostegno di progetti di aiuto finalizzati alla loro tutela assistenziale, legale o sociale. Essa tutela la persona nella sua entità psicofisica dalla nascita alla fine della vita, il diritto alla vita serena del bambino ed il diritto della persona anziana di vivere con dignità la vecchiaia. L'Associazione persegue il fine di solidarietà civile, culturale e sociale al fine di garantire l'uguaglianza dei diritti di tutti i cittadini , adoperandosi per eliminare le disuguaglianze sociali presenti in ogni settore della vita civile (sanità, pubblica amministrazione, giustizia, servizi assistenziali, ecc.) e , nell'affermare la sussidiarietà delle azioni civiche, si prefigge lo scopo di porre rimedio a quelle situazioni di carenza di tutela che sono fonte di privilegi per alcuni e di discriminazione per altri, offrendo strumenti utili alla tutela dei diritti civili della persona.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo: - rimuovere situazioni di sofferenza e di ingiustizia causate da altri soggetti pubblici o privati; - intervenire a difesa del cittadino, prestando anche assistenza a carattere consultivo, avvalendosi eventualmente dell'opera volontaria di esperti; - mobilitare le coscienze sensibilizzando i cittadini con incontri pubblici tematici, seminari, convegni, al fine di rimuovere situazioni di sopruso che arrechino danno alla persona o non permettano al bambino un sereno e regolare sviluppo nella crescita; - sollecitare gli organi competenti e promuovere l'attuazione dei diritti civili riconosciuto dalla leggi vigenti, ovvero attivarsi per favorire il riconoscimento di diritti civili nuovi; - offrire alla persona strumenti democratici per esprimersi e per esprimere il proprio disagio al fine di sollecitare gli organi competenti ad adottare azioni positive risolutorie.

Infine coordinare l'attività delle Sezioni territoriali autonome .

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, i soggetti che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione, l'ammissione avviene tramite domanda al Consiglio Direttivo.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo Centrale. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. I soci si articolano nelle seguenti categorie: **fondatori**, coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo, **ordinari**, coloro che aderiscono successivamente alla costituzione, mediante il versamento di una quota associativa annua, **onorari**, sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza, gli stessi vengono nominati dall'assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio D.. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri soci. Tutti i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso, estinzione;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o recesso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività profungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 11. Sono organi centrali dell'Associazione:

- a. l'Assemblea Generale dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo Centrale;
- c. il Presidente;
- d. il Revisore dei Conti;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 12. L'Assemblea Generale è organo sovrano ed è composta da:

- membri del Consiglio Direttivo centrale,
- membri eletti dalle assemblee delle singole sezioni, in ragione di un delegato per ogni 10 soci o frazione, tra i soci effettivi al 31 dicembre dell'anno precedente;
- - membri con diritto di parola, ma non di voto: il Revisore dei Conti e i consulenti eventualmente nominati dal Presidente.

L'elenco dei delegati eletti deve pervenire alla Presidenza entro il ventesimo giorno antecedente la data di inizio dell'Assemblea dei delegati.

L'Assemblea delibera su tutte le materie e gli atti non riservati alla competenza degli altri organi dell'Associazione. L'Assemblea viene convocata, dagli amministratori, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo/bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo Centrale e quando ne è fatta

richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. La convocazione può essere fatta anche dal Presidente e, qualora gli altri non vi provvedano, anche dal Revisore dei Conti.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo Centrale si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata a tutti gli aventi diritto, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 13. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 14. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto, presenti in proprio o per delega scritta. Il Consiglio Centrale, tenuto conto del numero dei partecipanti all'Assemblea o di ogni altra circostanza, può disporre che i membri dell'Assemblea esprimano il proprio voto per corrispondenza. Ogni membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto e non può rappresentare più di un socio mediante delega scritta; in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 15. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 16. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- elegge, fra i soci che compongono le Sezioni locali, il Consiglio Centrale e tra i non soci il Revisore dei Conti, determinando previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità degli amministratori;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 17. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo Centrale

Art. 18. Il Consiglio Direttivo Centrale è composto da un minimo di n.5 membri ad un massimo di n. 9 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo Centrale è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri, oppure dal Revisore dei Conti.

La convocazione è fatta a mezzo comunicazione scritta almeno 10 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo Centrale è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma generale di attività, che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea Generale;
- predispone all'Assemblea Generale il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea G., per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario/bilancio dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea G. i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 21 In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 22. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo C. . Qualora il Consiglio Direttivo C. , per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 23. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 24. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Inoltre funge da coordinatore dell'attività sociale e da interlocutore del Presidente.

Revisore dei Conti

Art.25. Il Revisore dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.

Esso è nominato dall'Assemblea G. dei soci, tra persone di comprovata competenza e professionalità, non aderenti all'Associazione. Il Revisore rimane in carica 3 esercizi, per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Il Revisore, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea G. dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie verifiche periodiche il Revisore redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Struttura territoriale

Art. 26.

L'Associazione si articola in Sezioni che, di regola prendono il nome dal rispettivo comune o provincia.

Costituzione della sezione.

Su formale domanda sottoscritta da almeno 5 promotori di maggiore età, inoltrata al Consiglio Direttivo Centrale, lo stesso autorizza la costituzione della Sezione.

La Sezione appena costituita è retta da un Consiglio Direttivo provvisorio composto da Soci promotori ed adotta il Regolamento-tipo approvato dal Consiglio Centrale; entro sei mesi dalla data di formale costituzione della Sezione, il Consiglio Direttivo locale deve provvedere alla definitiva organizzazione della Sezione stessa ed alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per la elezione delle cariche sociali e per l'eventuale adeguamento e/o integrazione del proprio regolamento.

Organizzazione interna

Art. 27

Ogni Sezione è retta da un Regolamento-tipo uguale per tutte, al quale, tuttavia, l'Assemblea sezionale a maggioranza degli aventi diritto, può apportare gli emendamenti e/o integrazioni rese necessarie ed opportune da fattori locali, tradizionali o dell'esperienza, ferme restando le norme fondamentali. Le modifiche devono essere comunicate al Consiglio Direttivo Centrale.

Qualora gli emendamenti siano in contrasto con lo statuto nazionale, il Consiglio Centrale, previa comunicazione preventiva motivata, può disporre la cessazione del rapporto associativo della Sezione locale e, conseguentemente, dell'uso della denominazione e dell'eventuale logo.

Le Sezioni sono dirette da un Consiglio Direttivo eletto ogni tre anni dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo interno il Presidente, almeno un Vice-Presidente, il Segretario ed il tesoriere, i quali costituiscono il Comitato esecutivo della Sezione.

Gestione economica finanziaria

Art. 28.

Le Sezioni godono di piena e completa autonomia giuridica, fatti salvi i vincoli di dipendenza decisionale e/o economica imposti dalle delibere assembleari e dallo statuto e regolamento regionale dell'Associazione capofila. Le Sezioni locali sono Associazioni giuridicamente autonome, dotate di autonoma legittimazione negoziale e processuale.

L'Associazione capofila non risponde delle obbligazioni contratte dalle articolazioni periferiche.

Le Sezioni redigono annualmente i bilanci /rendiconti consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione dei rispettivi organi di Sezione. I rendiconti/bilanci redatti devono pervenire alla Direzione Regionale.

In ogni Sezione può esistere l'organo del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore singolo con struttura e competenza analoghe al Revisore della capofila.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 29. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 30. Le entrate dell'Associazione e delle Sezioni sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Art. 31. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 32. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte/estinzione di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 33. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.

In caso di scioglimento delle sezioni il patrimonio residuo eventuale sarà devoluto all'Associazione Capofila.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 34. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Varese, 01/02/07

GIUSEPPE STRAZZI
FILIPPA MESSINA
MARIA COTTONE
ROSA MARIA ROSE

*Giuseppe Strazzi
Filippa Messina
Maria Cottone
Rosa Maria Rose*